

VALUTAZIONE FORMATIVA DEL PROCESSO DIDATTICO (Frequenza, Partecipazione e Impegno, autonomia, competenze sociali nelle attività assegnate durante lo svolgimento delle lezioni in DAD)			
COMPETENZE TRASVERSALI	DIMENSIONI della VALUTAZIONE	INDICATORI	LIVELLI
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE e CAPACITA' di IMPARARE ad IMPARARE	PERSONALE Attenzione alle competenze trasversali personali che gli alunni mostrano nell'ambito dei processi educativi e formativi.	FREQUENZA Partecipazione, impegno durante l'intero periodo della lezione on line.	A – Avanzato B – Intermedio C - Base D – Iniziale
COMPETENZA DIGITALE		IMPEGNO – INTERESSE – PARTECIPAZIONE Mostra interesse e coinvolgimento per le diverse proposte educative e didattiche mediate dagli strumenti digitali. Assume in autonomia iniziative e partecipa al lavoro comune. Collabora, formula richieste d'aiuto, offre il proprio contributo.	
COMPETENZA IMPRENDITORIALE	DIDATTICA Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli alunni nell'esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative.	RISPETTO DEI TEMPI DELLA CONSEGNA DEI COMPITI DA SVOLGERE Rispetta le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta.	A – Avanzato B – Intermedio C - Base D – Iniziale
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA		METODO DI STUDIO – ORGANIZZAZIONE Lavora in autonomia e interagendo con il gruppo. Utilizza le indicazioni dei docenti per migliorare.	
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE			
COMPETENZA MULTILINGUISTICA			

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE E TECNOLOGIA	SOCIALE Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e alunni e all'interno del gruppo classe.	RELAZIONE Nell'ambiente virtuale, interagisce con compagni e docenti, contribuisce a creare un clima propositivo. Riconosce e rispetta i bisogni propri e altrui ed assume un atteggiamento cooperativo.	A – Avanzato B – Intermedio C - Base D – Iniziale
	COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI	COGNITIVA E METACOGNITIVA Livello di maturazione raggiunto che analizza i progressi rispetto alle situazioni di partenza, la capacità degli alunni di richiamare e mettere in relazione le conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti nuovi e complessi.	

Il voto ultimo sarà il risultato della media dei livelli relativi agli indicatori e sarà espresso per ciascuna disciplina.

Livello A – Avanzato L'alunno mostra per ciascuna evidenza un livello di padronanza, competenza e sviluppo ampio e articolato, completo, ricco di aspetti ed elementi originali. L'alunno esegue le attività con procedure personalizzate che motiva opportunamente. È autonomo; con piena consapevolezza propone soluzioni originali. **(voto 10)**

Livello B – Intermedio L'alunno mostra per ciascuna evidenza un livello di padronanza, competenza e sviluppo adeguato e corretto, coerente, con aspetti ed elementi significativi. L'alunno esegue le attività con procedure personalizzate. È autonomo; con consapevolezza propone soluzioni originali. **(voto 8-9)**

Livello C – Base L'alunno mostra per ciascuna evidenza un livello di competenza e sviluppo corretto ma essenziale, con qualche imperfezione non significativa. L'alunno esegue le attività utilizzando procedure note. È autonomo, ma non propone soluzioni originali. **(voto 6-7)**

Livello D – Iniziale L'alunno mostra per ciascuna evidenza un livello di sviluppo limitato e ridotto, semplice, con pochi aspetti significativi. L'alunno esegue le attività con difficoltà. Non mostra autonomia e non chiede l'aiuto dell'insegnante. **(voto 5)**

Di seguito si riportano le indicazioni contenute nell'Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Articolo 2 (Progettazioni e criteri di valutazione)

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.

2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo.

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.

3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Articolo 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano

educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.